Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Mercoledì, 5 agosto 1931 - Anno IX** **Numero 179**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1227.

LEGGE 12 giugno 1931, n. 922.
Approvazione del Protocollo concernente il prestito di franchi oro 8.500.000 alla Commissione del Danubio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione al Protocollo sottoscritto, in data 23 maggio 1930, dai delegati dell'Italia, della Francia, della Gran Bretagna e della Romania per un prestito di franchi oro 8 milioni e 500 mila, da concedersi alla Commissione europea del Danubio dai quattro Governi in essa rappresentati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Commission Européenne du Danube.

PROTOCOLE N. 1154.

(1ère SEANCE DU 23 MAI 1930)

Sommaire: — § 1er Emprunt de 8.500.000 francs-or, p. 1.

Presents:

Pour la France: M. G. OSMIN LAPORTE, assisté de M. G. MOUILLE, Délégué suppléant.
Pour la Grande Bretagne: Sir JOHN BALDWIN, assisté de M. T. B. WILDMAN, Délégué suppléant.
Pour l'Italie: M. C. ROSSETTI, assisté de M. G. B. DOLFINI, Délégué suppléant.
Pour la Roumanie: M. C. CONTZESCO, assisté de M. EUG. BONACHI, Délégué suppléant.
Secrétariat: M. FRANCIS REY, Secrétaire général.
M. ETIENNE THILLY, Secrétaire.

La séance, ouverte à 10 heures, est présidée par le Délégué de Grande-Bretagne, Président, le Délégué de France étant Délégué aux Finances.

§ 1er *Emprunt de* 8.500.000 *frcs-or.*

En vue de permettre l'achèvement rapide des grands travaux que la crise financière qu'elle traversait ne lui permettait plus d'assurer, la Commission européenne du Danube

a, dans sa séance plénière du 14 mai 1929, pris la résolution suivante:

« Il sera négocié un emprunt à longue échéance de francs or 8.500.000.

« Chaque Délégué s'adressera à son Gouvernement pour obtenir sa partecipation au quart de cet emprunt ou son concours afin d'assurer par tout autre moyen des ressources financières équivalentes à la Commission ».

En exécution de la résolution ci-dessus, les Délégués de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et de Roumanie se sont adressés à leurs Gouvernements pour solliciter leur concours financier.

Participation française.

Le Gouvernement français a donné à la Commission Européenne son concours sous la forme d'une garantie du service des intérêts et du remboursement de la part française de l'emprunt et d'une complète immunité fiscale. Cette part sera fournie par la Banque des Pays de l'Europe centrale, 12, rue de Castiglione à Paris, qui consent, sous la condition de la garantie de l'Etat français, a prendre ferme la part française de l'emprunt, soit 2.125.000 francs suisses, sous forme d'obligations à emettre, remboursables au pair en 20 années à partir de la 5ème année par voie de tirages au sort annuels, les remboursements devant être effectués dans un délai de six mois à dater des tirages.

L'Emprunt sera du type 5 % au prix d'emission de 99,10 mois une commission de prise ferme de 3 %; le montant revenant à la Commission ne sera ainsi que de 96,10 %, soit 2.042.125 francs suisses. Tous les frais accessoires de l'emprunt seront à la charge de la Commission.

La Banque prélèvera une commission de ½ % calculée sur les montants mise en distribution tant à titre de paiement d'intérêts que de remboursement de capital.

Participation anglaise et italienne.

Les partecipations anglaise et italienne seront réalisées sous la forme d'une avance de la Trésorerie en Grande-Bretagne et en Italie. Pendant chacune des années 1930, 1931 et 1932, chacun des Gouvernements britannique et italien avancera à la Commission la somme de 700.000 francs-or. Pour la part anglaise, les paiements seront effectués après le mois d'avril, chaque année, et quant à la part italienne, les paiements seront effectués en tranches semestrielles.

Pour la période de 1930 à 1934, on percevra 5½ % d'intérêt par an sur les sommes avancées au fur et à mesure de leur encaissement, c'est-à-dire depuis la date où l'avance sera effectuée jusqu'à la fin de la période, à savoir le 31 décembre 1934.

Le remboursement de l'emprunt sera effectué en 20 annuités à partir du 1er janvier 1935, les intérets étant calculés à 5½ %. Le montant de l'annuité couvrant le capital et les intérêts sera approximativement de 175.727 francs-or.

Participation roumaine.

Le Gouvernement roumain participera pour un quart, soit 2.125.000 francs-or, à l'emprunt sous la forme d'avance à faire à la Commission par la Trésorerie. Le montant de la participation roumaine sera versé en quatre termes:

en 1929	400.000	francs-or
1930	637.500	»
1931	562.500	»
1932	525.000	»

A cet effet, il a été ouvert au budget de l'exercice 1929 un crédit de 12.900.000 lei, contrevaleur de 400.000 francs-or, mais, cette somme n'ayant pas été encaissée par la Commission au cours de l'exercice budgétaire 1929, une ordonnance de paiement de la somme de 12.900.000 lei valable jusqu'au 30 juin 1930 a été émise au nom de la Commission et le Gouvernement roumain versera la seconde tranche de l'emprunt, soit 637.500 francs-or au cours du dernier trimestre de l'année 1930.

Le taux d'intérêts des avances a été fixé à 9 %, les intérêts n'étant exigibles pour les sommes versées par le Gouvernement roumain qu'à partir de la date où ces sommes auront été prélevées par la Commission. Le délai de remboursement de l'emprunt a été fixé à 20 ans à partir du 1er janvier 1935.

Montant des parts de l'emprunt.

Il résulte des conditions fixées par la Banque des Pays et l'Europe centrale et par les Gouvernements britannique, italien et roumain que le montant de l'emprunt dont pourra disposer la Commission européenne du Danube s'élève:

pour la part anglaise à	francs or	2.100.000 (a)
pour la part française à	francs-suisses	2.042.125
pour la part italienne à	francs-or	2.100.000 (a)
pour la part roumaine à	francs-or	2.125.000 (a)

Versement par tranches.

Le prélèvement des fonds de l'emprunt pourra s'effectuer en tranches successives échelonnées jusqu'en 1932 de la manière suivante:

En 1930:	sur la part anglaise	francs-or	700.000
	sur la part française	francs-suisses	700.000
	sur la part italienne	francs-or	700.000
	sur la part roumaine	francs-or	1.037.500
En 1931:	sur la part anglaise	francs-or	700.000
	sur la part française	francs-suisses	700.000
	sur la part italienne	francs-or	700.000
	sur la part roumaine	francs-or	562.500
En 1932:	sur la part anglaise	francs-or	700.000
	sur la part française	francs-suisses	642.125
	sur la part italienne	francs-or	700.000
	sur la part roumaine	francs-or	525.000

En ce qui concerne le part française, les fonds seront mis à la disposition de la Commission dans son compte-courant à la Banque des Pays de l'Europe centrale, en une seule fois, quinze jours après la date de jouissance prévue pour la création des titres, mais, comme la Commission européenne du Danube ne prélèvera les fonds qu'en tranches successives échelonnées jusqu'en 1932, il est entendu que la Banque des Pays de l'Europe centrale, sur les sommes qui resteront ainsi déposées chez elle à préavis, assurera à la Commission européenne du Danube un taux créditeur de 5.10 %.

Intérêts et amortissement.

En ce qui concerne les charges annuelles du service de l'emprunt, il faut distinguer deux périodes:

la première, de 1930 à 1934 inclus, au cours de laquelle le service de l'intérêt est seul à effectuer;

la seconde, de 1935 inclus à 1954, pendant laquelle le service de l'amortissement s'ajoute aux intérêts.

Pour la première période, l'intérêt sur les sommes avancées étant calculé à partir du jour où l'avance est effectuée, la charge annuelle est conditionnée par la date des prélèvements.

(a) Le franc-or sera dans chaque pays établi d'après la parité légale.

Quant à la seconde période, la charge est constante. Elle se compose de 20 annuités couvrant l'intérêt et l'amortissement du capital.

Ces annuités sont approximativement de:

pour la part anglaise . . .	francs-or	175.727
pour la part française	francs-suisses	170.515
pour la part italienne	francs-or	175.727
pour la parte roumaine	francs-or	232.780

Résolution.

La Commission européenne du Danube, après avoir constaté que ces conditions sont les plus avantageuses qu'elle aurait pu obtenir dans chacun des pays qui participent à l'emprunt, decide d'accepter les propositions ci-dessus exposées pour les participations anglaise, française, italienne et roumaine à l'emprunt de 8.500.000 francs-or qu'elle a résolu de contracter et s'engage à exécuter les conditions sous lesquelles les Gouvernements britannique, italien et roumain, ansi que la Banque des Pays de l'Europe centrale lui consentent cet emprunt.

Elle fait toutefois cette réserve que si, au cours des années 1930 à 1933, ses recettes revanaient à la moyenne des dernières années qui ont précédé l'année 1929, elle pourrait ne pas utiliser toute la somme prévue par l'emprunt et en accélerer le remboursement dans la mesure où elle serait autorisée à user de l'une ou l'autre de ces facultés par les conditions de l'émission de l'emprunt.

Fait à Galatz, le 23 mai 1930.

Signé: G. OSMIN LAPORTE
J. G. BALDWIN
C. ROSSETTI
CONST. CONTZESCO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1931.

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1929 che provvede alla nomina della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1930 col quale la Commissione predetta viene confermata in carica per un anno a datare dal 22 luglio 1930;

Decreta:

Art. 1.

È confermata in carica per un anno, a datare dal 22 luglio 1931, la Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni per la città di Torino, siano eseguite in modo soddisfacente, costituita dai signori:

Ing. cav. uff. Giusiana Egidio, vice ispettore telefonico, presidente;

Maestro dott. comm. Blanc Giuseppe, membro;

Ing. cav. Magni Franco, radiocultore, membro;

Cav. Velardi Alfonso, capo ufficio telefonico, segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(5701)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1931.

Proroga del termine stabilito per la riscossione del contributo di 10 centesimi sulle merci imbarcate e sbarcate istituito a favore degli Uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 15 giugno 1925, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Livorno a riscuotere, per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, una contribuzione di centesimi dieci su ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata, limitatamente al periodo 22 giugno 1925-30 giugno 1926, ed i successivi decreti di proroga in data 28 giugno 1926, 25 giugno 1927, 30 dicembre 1927, 30 giugno 1928, 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930 e 31 dicembre 1930;

Visti i propri decreti 4 e 18 gennaio 1926, 16, 18, 24 febbraio 1926, 4 marzo 1926, con i quali si autorizzavano gli Uffici del lavoro portuale di Savona, La Spezia, Trapani, Catania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia e Brindisi a riscuotere il suddetto contributo fino al 20 febbraio 1927; ed i successivi decreti di proroga in data 24 febbraio 1927, 30 dicembre 1927, 30 giugno 1928, 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930 e 31 dicembre 1930;

Visto il proprio decreto 15 settembre 1928, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Cagliari a riscuotere il predetto contributo limitatamente al periodo 1° ottobre 1928-31 dicembre 1928; ed i successivi decreti di proroga in data 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930 e 31 dicembre 1930;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1929, con il quale si autorizzavano gli Uffici del lavoro portuale di Porto S. Stefano, Molfetta, Barletta, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Reggio Calabria, Taranto e Castellammare di Stabia a riscuotere il suddetto contributo limitatamente al periodo 1° febbraio 1930-30 giugno 1930, ed i successivi decreti di proroga 30 giugno 1930 e 31 dicembre 1930.

Di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la riscossione, da parte degli Uffici del lavoro portuale di Livorno, Savona, La Spezia, Trapani, Ca-

tania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia, Brindisi, Cagliari, Porto Santo Stefano, Molfetta, Barletta, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Reggio Calabria, Taranto e Castellammare di Stabia, del contributo di centesimi dieci per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nei porti stessi, imposto con i citati decreti, è prorogato al 30 settembre 1931.

Roma, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

(5702)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1931.

Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Desiderio Klein di Enrico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Desiderio Klein, nato a Pecs Baranja (Ungheria) il 19 aprile 1883 da Enrico e da Giovanna Kiralj, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Desiderio Klein il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 28 luglio 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Desiderio Klein il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI

(5724)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1931.

Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Elena Garai di Giulio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Elena Garai, nata a Dombovars il 10 aprile 1888 da Giulio e da Carla Ausch, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 4, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Elena Garai il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 28 luglio 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Elena Garai il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI

(5725)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1931.

Soppressione del campo di fortuna di Domodossola (Novara).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1928, n. 155, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Domodossola (Novara);

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

È revocato il decreto Ministeriale 12 giugno 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1928, n. 155, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Domodossola, in provincia di Novara.

Roma, addì 30 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(5721)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1931.

Soppressione del campo di fortuna di Pallanza (Novara).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1929, n. 33, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Pallanza (Novara);

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

È revocato il decreto Ministeriale 26 gennaio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1929, n. 33, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Pallanza in provincia di Novara.

Roma, addì 30 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(5722)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1931.
Istituzione del campo di fortuna di Cameri (Novara).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il campo di fortuna di Cameri in provincia di Novara, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Abbattimento di piantagioni arboree e sterpi di brughiera - Sistemazione e agguagliamento del terreno in modo da renderlo uniforme con sufficiente pendenza per lo scolo delle acque a mezzo di opportuni drenaggi - Impianto del prato stabile asciutto - Costruzione dei segnali a terra e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi dodici a datare dal presente decreto.

Roma, addì 30 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(5723)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-577.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Filippo fu Giuseppe e fu Furlan Caterina, nato a San Daniele del Carso il 27 aprile 1872 e residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bandelj Leopolda, nata a San Daniele il 6 maggio 1900, figlia;
Bandelj Giuseppe, nato a San Daniele il 27 febbraio 1902, figlio;
Bandelj Luigi, nato a San Daniele il 21 settembre 1903, figlio;
Bandelj Francesco, nato a San Daniele il 2 ottobre 1905, figlio;
Bandelj Gabriella, nata a San Daniele il 9 febbraio 1908, figlia;
Bandelj Rosalia, nata a San Daniele il 24 maggio 1910, figlia;
Bandelj Angela, nata a San Daniele il 26 agosto 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3923)

N. 3390-576.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Francesco fu Giuseppe e fu Caterina Furlan, nato a San Daniele del Carso il 1° ottobre 1865 e residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bandelj Francesca fu Giovanni Orel, nata a Capriva l'11 gennaio 1874, moglie;
Bandelj Francesco, nato a San Daniele il 26 maggio 1898, figlio;
Bandelj Giuseppe, nato a San Daniele il 3 maggio 1901, figlio;

Bandelj Maria, nata a San Daniele il 26 febbraio 1903, figlia;
Bandelj Angelo, nato a San Daniele il 9 gennaio 1906, figlio;
Bandelj Luigi, nato a San Daniele l'8 settembre 1910, figlio;
Bandelj Stanislao, nato a San Daniele il 16 luglio 1913, figlio;
Bandelj Angela di Luigi Jeric, nata a San Daniele il 1° aprile 1901, nuora.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3922)

N. 3390-593.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajnik Agostino fu Francesco e di Anna Pavletic, nato a Gorizia il 25 febbraio 1893 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Brajnik Maria di Giuseppe Gomiscek, nata a Gorizia il 3 gennaio 1899, moglie;
Brajnik Massimiliano, nato a Gorizia il 19 dicembre 1926, figlio;
Brajnik Giovanni, nato a Gorizia il 23 ottobre 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3924)

N. 3390-596.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Brajnik ved. Albina di Urbano Erzetic e fu Caterina Devetak, nata a Gorizia il 2 settembre 1890 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Brajnik Anna fu Giuseppe, nata a Gorizia il 9 giugno 1919, figlia;
Brajnik Luigia fu Giuseppe, nata a Gorizia il 27 marzo 1921, figlia;
Brajnik Gisella fu Giuseppe, nata a Gorizia il 20 ottobre 1922, figlia;

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3925)

N. 3390-615.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Brajnik Angela fu Giovanni e fu Drozig Maria, nata a Gorizia il 30 marzo 1895 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Brajnik Dorotea fu Giovanni, nata a Gorizia il 16 settembre 1897, sorella;
Brajnik Francesco, illegittimo di Angela, nato a Gorizia il 17 novembre 1918, figlio;
Brajnik Jolanda, illegittima di Angela, nata a Gorizia il 9 maggio 1922, figlia;
Brajnik Armando, illegittimo di Dorotea, nato a Gorizia il 6 ottobre 1919, nipote;
Brajnik Bruna, illegittima di Dorotea, nata a Gorizia il 19 maggio 1922, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del

succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3926)

N. 3390-612.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajnik Andrea fu Francesco e di Anna Pavletic, nato a Gorizia il 4 gennaio 1895 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brajnik Teresa di Carlo Lutman, nata a Gorizia il 9 ottobre 1899, moglie;

Brajnik Radivoi, nato a Gorizia il 10 ottobre 1923, figlio;

Brajnik Dusan, nato a Gorizia il 30 settembre 1925, figlio;

Brajnik Emma, nata a Gorizia il 29 dicembre 1926, figlia;

Brajnik Pietro, nato a Gorizia il 7 luglio 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3927)

N. 3390-611.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajnik Andrea di Francesco e di Vuga Lucia, nato a Gorizia il 16 novembre 1892 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brajnik Giuseppina fu Antonio Andlovic, nata a Vipacco il 1° marzo 1897, moglie;

Brajnik Lidia, nata a Gorizia il 5 maggio 1922, figlia;

Brajnik Nella, nata a Gorizia l'8 febbraio 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3928)

N. 3390-580.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brainich Giuseppe fu Giuseppe e della fu Maria Padovan, nato a Gorizia il 28 ottobre 1878 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brainich Francesca di Paulin Francesco, nata a Gorizia il 31 dicembre 1883, moglie;

Brainich Renato, nato a Gorizia l'11 febbraio 1906, figlio;

Brainich Francesco, nato a Gorizia il 30 luglio 1908, figlio;

Brainich Leone, nato a Gorizia il 21 marzo 1911, figlio;

Brainich Marino, nato a Gorizia il 1° settembre 1912, figlio;

Brainich Casimiro, nato a Gorizia il 26 novembre 1913, figlio;

Brainich Egidia, nata a Gorizia il 17 settembre 1921, figlia;

Brainich Elsa, nata a Gorizia il 17 settembre 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni alra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3947)

N. N. 3390-616.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajnik Giuseppe fu Francesco e della fu Caterina Batistic, nato a Gorizia il 27 dicembre 1870 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brajnik Maria fu Andrea Marusic, nata a Gorizia l'11 febbraio 1874, moglie;

Brajnik Anna, nata a Gorizia il 17 novembre 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3948)

N. 774 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cancellarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cancellarich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Barichievich, nato a Lussingrande il 12 marzo 1871 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cancellari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli legittimi della ora defunta Anna Antoncich, nati a Lussingrande: Antonio, il 10 maggio 1902; Pietro, il 4 settembre 1914; Giuseppina, il 19 marzo 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4524)

N. 775 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cancellarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cancellarich Giuseppe, figlio del fu Matteo e di Margherita Bussanich, nato a Lussingrande il 30 luglio 1879 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cancellari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Stuparich fu Giovanni e di Maria Antoncich, nata a Lussingrande il 31 gennaio 1888; ed ai figli nati a Lussingrande: Margherita, l'8 agosto 1912; Giovanni, il 4 settembre 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4525)

N. 772 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cancellarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cancellarich Francesco, figlio del fu Matteo e di Margherita Bussanich, nato a Lussingrande il

28 agosto 1877 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cancellari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bussanich fu Giovanni e della fu Maria Barichievich, nata a Lussingrande il 16 marzo 1877; ed alla figlia Maria nata a Lussingrande l'8 aprile 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4526)

N. 456-1 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cuglianich Maria, figlia di Giovanni e di Antonia Dlacich, nata a Lubenizze (Cherso) il 23 ottobre 1928 e abitante a Lubenizze (Cherso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4527)

N. 130 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jedrejcic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jedrejcic (Iedreicich) Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Rosalia Steffanutti, nato a Lindaro il 14 aprile 1860 e abitante a Lindaro, 101, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Iedreicich fu Antonio e fu Maria Miculich, nata a Lindaro il 1° settembre 1856, al figlio Giovanni, nato a Lindaro il 7 gennaio 1890, alla nuora Caterina Chius di Antonio e fu Giuseppina Dussan, moglie di Giovanni, nata a Novacco il 6 agosto 1902 ed ai nipoti figli di Giovanni Iedreicich e di Caterina Chius, nati a Lindaro, Eligio, il 27 dicembre 1923, Romano, il 20 settembre 1925, Maria, il 21 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4533)

N. 117 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Iedrejcic (Iedreicich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Iedrejcic (Iedreicich) Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Ivancich Caterina, nato a Lindaro il 31 agosto 1905, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Giovanni, nato a Lindaro il 31 maggio 1909, ed alle sorelle nate a Lindaro: Antonia, il 19 gennaio 1911; Giuseppina, il 3 dicembre 1903; Angela, il 27 luglio 1913; ed alla ved. madre Caterina Iedreicich fu Ivancich Giuseppe e fu Antonia Matteicich, nata a Lindaro il 22 dicembre 1881.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4534)

N. 205 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Borin Paolina, nato a Capodistria l'11 novembre 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Belleno Annunziata fu Vincenzo e di Bonivento Giuseppina, nata a Capodistria il 1 luglio 1898 ed ai figli, nati a Capodistria: Lucio, il 9 dicembre 1919; Luciana, il 9 settembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4550)

N. 623 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcovich Andrea, figlio del fu Tomaso e della fu Mattea Pavessich, nato a Kukulianovo (Jugoslavia) il 16 novembre 1864 e abitante a Pola, via della Valle, 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Ottavio della defunta moglie Maria Manz, nato a Pola il 5 novembre 1904.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4551)

N. 601 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Antonio, figlio del fu Giovanni e di Maria Lechich, nato a Neresine il 16 settembre 1883 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Paola Zuchich di Domenico e fu Maria Gergovich, nata a Neresine il 4 giugno 1887 ed ai figli nati a Neresine: Paolo, il 3 novembre 1912; Antonio, il 2 agosto 1922; Giovanni, il 22 febbraio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4552)

N. 209 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Picinich Maria moglie di Augusto Chiurco, figlia del fu Domenico e di Antonia Budinich, nata a Lussinpiccolo il 9 aprile 1896, e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4553)

N. 104 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zovich Simon, figlio del fu Giorgio e di Anna Morosin, nato a Villa di Rovigno il 4 febbraio 1883, e abitante a Pola, via Inghilterra, 42, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Brainovich di Simone e di Elena Pocraiaz, nata a Villa di Rovigno (Canfanaro) il 23 agosto 1883 ed ai figli, nati a Pola: Amedeo, il 30 marzo 1911; Marcella, il 12 agosto 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4555)

N. 52 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zuccherich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge degge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zuccherich Francesco, figlio di Antonio e di Martina Demarchi, nato a Dignano il 3 ottobre 1900, e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zuccheri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicoletta-Giovanna Ivanussich, fu Francesco e fu Maria Ferrarich, nata a Cherso il 23 ottobre 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4556)

N. 1048 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bosaz Fosca, figlia del fu Antonio Bencich e di Antonia Bencich, nata a Gimino il 23 marzo 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola addì, 14 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4557)

N. 1047 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Pasquale, figlio del fu Giacomo e della fu Fosca Bencich, nato a Gimino l'11 agosto 1872, è

restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cioada Giovanna di Antonio e fu Maria Madrussan, nata a Gimino il 27 novembre 1882, ed ai figli nati a Gimino: Maria, il 9 gennaio 1907; Giovanna, il 24 aprile 1908; Eufemia, il 10 settembre 1910; Fosca, il 27 settembre 1912; Anna, il 19 luglio 1914; Rosa, il 23 agosto 1919; Antonia, il 10 gennaio 1924; Caterina Vilma, il 1° novembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4558)

N. 1046 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Fosca Cicada, nato a Gimino il 12 settembre 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4559)

N. 1128 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bosaz Michela ved. di Antonio, figlia del fu Giovanni Rudan e della fu Francesca Pusich, nata a Gimino il 21 settembre 1866, e abitante a Villa Boszi, n. 713, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia legittima Lucia, nata a Gimino il 14 novembre 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4560)

N. 1129 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Matteo, figlio di Antonio e della fu Mattea Ballia, nato a Gimino il 3 gennaio 1878 e abitante a Villa Bozzi, n. 713, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Hrelia di Pasquale e della fu Fosca Bassich, nata a Gimino il 18 aprile 1893, ed ai loro figli nati a Gimino: Maria, il 18 novembre 1914; Eufemia, il 29 luglio 1919; Lucia, l'11 dicembre 1920; Antonio, il 14 marzo 1925; Mattea, il 7 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4561)

N. 1049 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Bosaz Caterina, figlia del fu Giovanni e di Fosca Bencich, nata a Gimino il 9 maggio 1914, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4562)

N. 1073 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Antonio, figlio del fu Antonio e di Antonia Bencich, nato a Gimino il 4 febbraio 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zvitich Mattea di Giuseppe e di Mattea Francovich, nata a Gimino il 3 febbraio 1892, ed ai loro figli nati a Gimino: Caterina, il 22 novembre 1912; Antonio, il 21 maggio 1921; Eufemia, il 10 maggio 1924, ed Agostino-Giovanni, il 28 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4563)

N. 1074 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giuseppe, figlio del fu Antonio e di Antonia Bencich, nato a Gimino l'11 aprile 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Seez Eufemia di Michele e della fu Marianna Cramar, nata a Gimino il 10 settembre 1889, ed ai loro figli nati a Gimino: Carlo, il 19 aprile 1913; Maria, il 9 maggio 1922; Dussan-Augusto, il 10 maggio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, add 19 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4564)

N. 1049 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bosaz Caterina, figlia del fu Giovanni e di Fosca Bencich, nata a Gimino il 9 maggio 1914, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4565)

N. 1117 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Giovanni, figlio del fu Andrea e della fu Giovanna Maxa, nato a Gimino il 3 agosto 1875 e abitante a Villa Chinchelli, 692, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maretich Antonia di Antonio e di Giovanna Sgrablich, nata a Gimino il 5 luglio 1878 ed ai loro figli nati a Gimino: Francesco, il 5 ottobre 1909; Andrea, il 25 gennaio 1912; Matteo, il 26 marzo 1914; Maria, il 13 luglio 1903; Giovanna, il 17 dicembre 1916; Romano il 20 febbraio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4566)

N. 1131 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bosaz » e « Bartulich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bosaz Antonia ved. di Martino, figlia del fu Matteo Bartulich e di Lucia Pucich, nata a Gimino il 9 febbraio 1878, e abitante a Villa Boszi, 715, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi » e « Bartoli » (Bosazzi Antonia nata Bartoli).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Gimino: Giuseppe, il 18 maggio 1900; Luca, il 13 ottobre 1904, Antonio, il 16 dicembre 1908; Fosca, il 10 febbraio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4567)

N. 1053 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bencich Antonia ved. di Biagio, figlia del fu Giuseppe Lizzul e della fu Lucia Blascovich, nata a Gimino il 9 maggio 1881 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli legittimi nati a Gimino: Fosca, il 25 aprile 1911; Anna, il 12 luglio 1908; Matteo, il 3 aprile 1913; Giovanna, il 7 luglio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4568)

N. 1132 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Giovanni, figlio del fu Martino e di Antonia Bartulich, nato a Gimino il 2 giugno 1898 e

abitante a Villa Boszi n. 715, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Cicada di Martino e di Caterina Uicich, nata a Gimino l'11 gennaio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4569)

N. 1133 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Biagio, figlio del fu Martino e di Antonia Bartolich, nato a Gimino il 3 marzo 1902 e abitante a Villa Boszi n. 715, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Emilia Zohil di Francesco e di Giovanna Grabrovich, nata a Gimino il 25 maggio 1906 e alla figlia Maria, nata a Gimino il 13 settembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4570)

N. 1042 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Antonio, figlio di Giovanni e di Fosca Bencich, nato a Gimino il 12 aprile 1902 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rudan Giovanna di Antonio e della fu Giovanna Bencich, nata a Gimino il 31 agosto 1902; ed ai figli nati a Gimino: Maria, l'8 ottobre 1922; Aurora, il 14 luglio 1925; Nicolò, il 4 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4571)

N. 1041 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giovanni, figlio del fu Gregorio e della fu Maria Cramar, nato a Gimino il 15 dicembre 1873 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Fosca fu Giovanni e fu Maria Tomissich, nata a Pola il 6 febbraio 1882; ed ai figli nati a Gimino: Biagio, il 29 gennaio 1907; Eufemia, il 6 gennaio 1909; Mattea, il 20 febbraio 1914; Giovanni, il 24 gennaio 1917; Rosa, il 20 ottobre 1919; Emilia, il 17 ottobre 1921; Fosca, il 3 agosto 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4572)

N. 1054 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Fosca Cicada, nato a Gimino il 18 maggio 1871 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pucich Antonia di Biagio e di Eufemia Mateila, nata a Gimino il 6 dicembre 1881; ed ai figli nati a Gimino: Natale, della defunta prima moglie Francesca Bosaz, il 6 febbraio 1907; Eufemia, della seconda moglie Antonia Pucich, il 13 maggio 1916; Fosca, il 6 aprile 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4573)

N. 1055 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giovanni, figlio del fu Biagio e di Antonia Lizzul, nato a Gimino il 18 aprile 1900 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Climan Anna di Pasquale e della fu Maria Perissa, nata a Gimino il 21 luglio 1905; ed al figlio Romano-Mario, nato a Gimino il 26 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4574)

N. 847 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Benassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Benassich Isidora, figlia del fu Francesco e della fu Caterina Filipich, nata a Pola il 13 ottobre 1889 e abitante a Pola, vicolo San Marco n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benassi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4575)

N. 1483 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Brainich » e « Zidarich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Brainich Anna ved. di Giuseppe figlia del fu Giuseppe Zidarich e della fu Antonia Mateicich, nata a Trade di Capodistria il 5 febbraio 1864, sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini » e « Sidari » (Braini Anna nata Sidari).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Brainich Giuseppe, nato a Trade di Capodistria il 18 ottobre 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4576)

N. 925 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bibulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bibulich Eugenio, figlio del fu Marco e di Angelica Diminich, nato a Pola il 21 febbraio 1885 e abitante a Pola, Clivo S. Stefano n. 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biboli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4577)

N. 715 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cmet » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cmet Biagio, figlio del fu Matteo e della fu Fosca Cuhar, nato a Gimino il 19 gennaio 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Metti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sgrablich Maria fu Matteo e fu Caterina Gustin, nata a Pisino il 15 agosto 1872; ed ai loro figli nati a Gimino: Giuseppe, il 10 gennaio 1899; Martino, il 22 settembre 1904; Caterina, il 24 novembre 1907; alla nuora moglie di Giuseppe, Cmet Teresa di Antonio e di Lucia Radetich, nata a Gimino, il 4 ottobre 1904; ed ai nipoti nati a Gimino: Matteo, il 13 agosto 1925; Giovanni, il 19 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4578)

N. 701 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Climan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Climan Martino, figlio del fu Martino e della fu Mattea Suffich, nato a Gimino il 29 settembre 1878 e abitante a Villa Saori n. 758, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clima ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Pucich fu Giovanni e di Caterina Bergliaffa, nata a Gimino il 14 gennaio 1891, ed ai loro figli nati a Gimino: Matteo, il 21 febbraio 1909; Maria, il 25 gennaio 1911; Eufemia, il 31 luglio 1913; Fosca, il 2 aprile 1917; Giuseppe, il 13 febbraio 1920; Emilia, il 14 agosto 1923; Anna, il 4 novembre 1925; Angelina, il 4 novembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4581)

N. 725 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cmet » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cmet Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Lucia Milotich, nato a Gimino il 29 aprile 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Metti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Orbanich fu Giovanni e fu Fosca Gustin, nata a Gimino il 26 luglio 1888, ed ai figli nati a Gimino: Maria, il 7 settembre 1914; Fosca, il 26 febbraio 1916; Giuseppe, il 6 ottobre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4582)

N. 698 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Carlovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlovich Giuseppe, figlio di Pasquale e di Maria Crisanaz, nato a Gimino il 27 febbraio 1901 e abitante a Villa Madrussani n. 524, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Carloni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa Franellich di Francesco e della fu Giuseppina Jellenich, nata a Gimino il 6 aprile 1898, ed alle loro figlie nate a Gimino: Giuseppina, il 6 dicembre 1921; Anna-Maria, il 28 marzo 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4579)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Camera dei deputati con lettera in data 31 luglio 1931, i seguenti Regi decreti-legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 816, che approva una convenzione con la Società di navigazione Lloyd Triestino per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 817, che approva una convenzione con la Società Lloyd Sabaudo per l'esercizio della linea Genova-Australia;

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 818, che approva una convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Australia;

4° Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 819, che approva una convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Centro America-Sud America (Pacifico).

(5730)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 164.

Media dei cambi e delle rendite
del 3 agosto 1931 - Anno IX

Francia	74.94	Oro	368.83
Svizzera	372.78	Belgrado	33.88
Londra	92.863	Budapest (Pengo)	3.30
Olanda	7.702	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	173.50	Norvegia	5.11
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.55	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.69	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.68	Danimarca	5.11
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	73.275
Peso Argentino Oro	12.89	Rendita 3,50 % (1902)	67.50
Peso Argentino Carta	5.65	Rendita 3 % lordo	43.825
New York	19.115	Consolidato 5 %	81.40
Dollaro Canadese	19.06	Obblig. Venezie 3,50%	79.375

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Riconoscimento della personalità giuridica di Congregazioni religiose.

Con Regi decreti del 25 giugno 1931, registrati alla Corte dei conti il giorno 11 luglio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa in Roma dell'Istituto delle Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio ed è stato autorizzato il trasferimento alla medesima degli immobili attualmente intestati ad altre persone; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Pontificio Collegio Ecclesiastico Olandese Piano in Roma.

Con R. decreto del 2 luglio 1931, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Italiana con sede in Como, via Tommaso Grossi, n. 18, della Congregazione dei Servi della Carità.

Con R. decreto del 25 giugno 1931, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Crocifisse Adoratrici di Gesù Sacramentato con Casa generalizia in San Giorgio a Cremano ed è stato autorizzato il trasferimento dei beni all'Istituto medesimo, attualmente intestati ad altre religiose.

Con R. decreto del 25 giugno 1931, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto « Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere » con sede in Parma.

Con Regi decreti del 9 luglio 1931, registrati alla Corte dei conti il 23 luglio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa in Firenze dell'Istituto delle Suore Ausiliatrici del Purgatorio ed è stato autorizzato il trasferimento alla medesima dei beni attualmente intestati ad altri; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Domenicane sotto il titolo di S. Agnese con sede in Bologna, via Toscana, 173.

(5705)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 10

ATTIVO			DIFFERENZE con la situazione al 30 giugno 1931-IX (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.368.501.622,99	+ 473
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 2.735.288.303,23		— 60.693
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1.127.281.932,76		—
		3.862.570.235,99	— 60.693
Riserva totale . . . . L.		9.231.071.858,98	— 60.220
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		283.034.536,01	— 41.515
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.026.779.907,43	— 73.689
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5.281.855,86	— 7.988
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.199.630.925,46		— 369.047
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 61.838,65		—
		1.199.692.764,11	— 369.047
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.256.098.491,80	+ 903
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. »		375.000.000 —	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 26.931.740,08		— 162.252
altri	» 81.859.574,59		— 23.528
		108.791.314,67	— 185.780
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . L.		369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		173.066.051,43	+ 13
Istituto di liquidazioni . . . . »		927.600.793,53	+ 140.000
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 88.738.984,62		—
Impiego fondo pensioni	» 209.166.624,78		— 178
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni	» 369.907.771,05		—
Debitori diversi	» 1.652.541.625,60		— 151.356
		2.382.840.006,05	— 151.534
Spese . . . . L.		81.368.676,79	+ 1.890
L.		21.393.332.132,71	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		29.369.302.072,85	— 2.004.212
L.		50.762.634.205,56	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		275.260.052,91	— 513
TOTALE GENERALE . . . L.		51.037.894.258,47	

Saggio normale dello sconto 5 1/2 per cento (dal 19 maggio 1930-VIII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(993)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

luglio 1931 (IX)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 30 giugno 1931-IX (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		14.679.619.100 —	— 3.550
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		446.074.180,23	— 35.879
Depositi in conto corrente . . . . »		1.180.391.408,75	+ 157.868
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . L.		16.606.084.688,98	+ 118.439
Capitale . . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . . »		28.538.283,33	— 19.988
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		2.414.931.485,76	— 721.074
Istituto di liquidazioni - conto titoli . . . . »		369.907.771,05	—
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno — conto corrente . . »		51.029.800,41	+ 6.801
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno — conto titoli . . »		375.000.000 —	—
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . . L.	89.801.732,48		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . . »	558.832.744,42		— 140.800
		694.634.476,90	— 140.800
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		220.705.626,28	+ 9.655
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		—	—
L.		21.393.332.132,71	
Depositanti . . . . »		29.369.302.072,85	— 2.004.212
L.		50.762.634.205,56	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		275.260.052,91	— 513
TOTALE GENERALE . . . L.		51.037.894.258,47	

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 55,59 per cento.

p. *Il ragioniere generale*: ROSAI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 22 luglio 1931-IX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Borgo Acilia, provincia di Roma.

(5713)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 9 luglio 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Agnelo Lopes da Cunha Pessoa, console generale del Portogallo a Genova.

(5703)

In data 9 luglio 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Juan Z. Salinas Lozada, console generale di Bolivia a Genova.

(5704)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 25 posti di ufficiale metrico aggiunto nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente, appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, col quale sono stati approvati i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Visto il regolamento per il servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1925, col quale venne indetto un concorso per esami a 17 posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico per l'impiego di ufficiale metrico aggiunto;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, contenente norme transitorie per il passaggio a categorie superiori e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato il concorso indetto col decreto Ministeriale 8 luglio 1925 per il conferimento di 17 posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico per l'impiego di ufficiale metrico aggiunto nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 2.

E' indetto un concorso per esami, a 25 posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico e di prova, non minore di un anno, per l'impiego di ufficiale metrico aggiunto, nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso soltanto:

1° gli impiegati di sesso maschile che, alla data del 18 dicembre 1930, appartenevano ed appartengano a ruoli del gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

2° il personale di sesso maschile che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, od altra non di ruolo, comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del ruolo degli ufficiali metrici.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso, si prescinde dall'osservanza della condizione del limite massimo d'età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 4.

Per avere titolo a partecipare al concorso, i candidati debbono essere in possesso, alla data del 18 dicembre 1930, di uno dei seguenti titoli di studio:

1° licenza di Regio istituto industriale a di ex Regio istituto industriale di terzo grado, ovvero diploma di abilitazione a perito tecnico industriale, rilasciato da un Regio istituto industriale o da un istituto industriale libero che nell'anno in cui venne conseguito il diploma sia stato dichiarato sede d'esame con effetti legali;

2° diploma di maturità classica o scientifica;

3° diploma di abilitazione tecnica in agrimensura od in ragioneria;

4° diploma di abilitazione magistrale;

5° diploma di licenza da Regio istituto nautico;

6° diploma di licenza da Regia scuola mineraria;

7° diploma di abilitazione conseguito nei Regi istituti commerciali o pareggiati;

8° licenza dalle Regie scuole agrarie medie.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti agli indicati, rilasciati dalle scuole del cessato regime austriaco.

Art. 5.

La domanda d'ammissione al concorso, scritta e firmata dal candidato, in carta bollata da lire 5, dovrà essere presentata alla Prefettura della Provincia, nella quale l'istante risiede, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Prefetture trasmetteranno le domande mano mano che le avranno ricevute, al Ministero delle corporazioni - Direzione generale della produzione industriale e degli scambi - Divisione metrica, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate ed, in ogni caso, non più tardi del quinto giorno dalla recezione.

A corredo delle domande, dovranno unirsi i seguenti documenti:

1° atto di nascita, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di 18 anni;

2° diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio di cui all'articolo 4;

3° certificato del podestà del Comune d'origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale, negativo, da rilasciarsi dal competente Ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato medico, rilasciato, a spese dell'interessato, da un ospedale militare del Regno, comprovante che il concorrente abbia le condizioni fisiche prescritte dall'allegato n. 2 al presente decreto, e, trattandosi di invalidi di guerra, coll'indicazione di tutte le menomazioni da essi subite e che in atto presentino, e coll'esplicita dichiarazione che le menomazioni stesse non siano tali da diminuire l'efficienza fisica definita dalle condizioni di cui all'allegato stesso.

Al certificato medico sarà applicata la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale e dal timbro ad umido dell'ospedale stesso, la cui impronta dovrà estendersi parzialmente sul foglio che contiene la certificazione.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione, nel caso di dubbio sulla completa idoneità fisica del concorrente, si riserva di fare controllare, insindacabilmente, prima della definizione del concorso e fino al termine di due mesi dopo l'inizio del tirocinio, la dichiarazione medica, mediante

visita, in termine perentorio, da eseguirsi in Roma, a spese dell'aspirante;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o dell'abituale residenza, debitamente legalizzato dal Prefetto;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia del concorrente, con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato, da rilasciarsi dal capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata continuativa e la qualità del servizio stesso.

I certificati di cui ai nn. 1 e 5 saranno rilasciati rispettivamente in carta bollata da L. 7 e 10; quelli di cui ai nn. 3, 4, 6 ed 8 in carta da L. 3.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; quelli di buona condotta e dello stato di famiglia dal Prefetto.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo, alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire, a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 2, 6, 7, 8 nonchè copia dello stato di servizio civile, rilasciato dai competenti capi d'ufficio.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 3, 4 e 6, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti prescritti debbono essere effettivamente allegati alla domanda, e indicati in elenco a parte, in doppio esemplare.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione che pel titolo di studio, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 6, od insufficientemente documentate o redatte su carta bollata di insufficiente valore.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

L'esame di concorso consisterà:

1° in una prova scritta di lettere italiane;

2° in una prova scritta ed una orale per ciascuna delle materie seguenti; secondo i programmi annessi al presente decreto (allegato n. 1):

a) matematica;

b) fisica;

c) chimica.

3° in una prova orale di elementi di diritto corporativo.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno, e dell'ora in cui, tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno effettuate. Per i viaggi ed il soggiorno nelle sedi degli esami, non spetta ai candidati indennità alcuna.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le norme degli articoli 34 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare otto ore al massimo. I candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica.

L'esame orale avrà la durata di un'ora per ciascun candidato.

Art. 9.

Sugli esami giudicherà una Commissione composta di cinque membri, compreso il presidente, che sarà nominata con apposito decreto Ministeriale. Di essa fanno parte tre insegnanti delle materie scientifiche di cui all'art. 7, appartenenti ad Istituti d'insegnamento medio o superiore governativi.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno affidate ad un funzionario del Ministero di grado non inferiore al nono.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna materia.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 10.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, ufficiali metrici aggiunti in prova e prestano, colla decorrenza che sarà stabilita dal Ministero, per un anno almeno, servizio di tirocinio e di prova, in parte presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi in Roma, ed, in parte, presso gli Uffici metrici provinciali che saranno designati, per ognuno di essi, insindacabilmente, dal Ministero.

I candidati che, per qualsiasi motivo, siano impediti a frequentare il corso di tirocinio teorico-pratico, decadono senz'altro dal diritto alla nomina in ruolo.

Tuttavia se l'impedimento ha luogo per soddisfare agli obblighi militari, è consentito di rimandare il tirocinio ad un corso successivo.

Art. 11.

Con decreti Ministeriali, saranno stabiliti il programma d'insegnamento da svolgere durante il tirocinio teorico-pratico, nonchè la Commissione per gli esami d'idoneità di cui all'art. 12.

Art. 12.

Gl'insegnanti delle varie materie da svolgersi durante il tirocinio terranno, ciascuno, un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante, nelle prove a cui sarà, dagli stessi, sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre, ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà, al Ministero, entro la prima decade del mese successivo, le medie bimestrali, con apposito prospetto, firmato dai singoli insegnanti.

Per la condotta, l'assegnazione dei punti sarà mensile e mensilmente comunicata al Ministero.

I concorrenti che non riportano almeno nove punti nella condotta, decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta degli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e di due membri delegati dal Ministero sottoporrà, al termine del bimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate, quei tirocinanti che non avessero ottenuto, nella classificazione la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti, i quali, in dette prove, non riportassero almeno sei punti, decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 13.

Alla fine del periodo complessivo di prova, od, a giudizio del Ministero, alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ufficiali aggiunti in prova, dovranno superare un esame sulle materie loro insegnate in base ai programmi relativi.

Sono esclusi dall'obbligo del periodo di prova presso gli Uffici metrici provinciali i candidati che abbiano già prestato servizio nell'Amministrazione metrica colle funzioni proprie del ruolo degli ufficiali metrici.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto. Di essi quelli che, in base al risultato dell'esame ed al servizio di prova prestato, saranno giudicati, dal Consiglio di amministrazione, idonei all'ammissione in carriera, conseguiranno la nomina di ufficiale metrico aggiunto.

Il Consiglio stesso potrà, per gli altri, prolungare di sei mesi il tirocinio, per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuta l'idoneità.

Art. 14.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia nelle prove scritte, che nelle pratiche e nelle orali, è di 7/10.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti, nei singoli bimestri, nelle corrispondenti materie.

Art. 15.

Le nomine ai posti disponibili saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e coll'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Art. 16.

Gli ufficiali metrici aggiunti in prova e gli ufficiali metrici aggiunti che non raggiungono la residenza loro assegnata dal Ministero, nei termini stabiliti, s'intenderanno dimissionari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX.

Il Ministro: BOTTAI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DI ESAMI.

a) *Lettere italiane* - Tema di coltura generale che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni ed una corretta forma di scrivere italiano.

b) *Matematica* - Calcolo dei numeri complessi - Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche - Estrazione della radice quadrata - Equazioni di 1° grado ad una o più incognite - Equazioni di 2° grado ad un'incognita - Progressioni - Logaritmi - Applicazione dei logaritmi nel calcolo numerico - Eguaglianza e similitudine dei triangoli - Proprietà del circolo - Area delle figure piane - Rette e piani nello spazio - Angoli diedro e triedro e loro misura - Superficie e volume di un prisma, d'una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti - Similitudine ed equivalenza dei corpi solidi - Linee goniometriche e loro variazioni - Relazione fra le linee goniometriche di uno stesso arco - Risoluzione dei triangoli piani - Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli piani.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

c) *Fisica* - Proprietà generali dei corpi - Composizione delle forze concorrenti comunque poste in un piano nello spazio - Momenti delle forze - Equilibrio delle forze - Centri di gravità - Le cosidette macchine semplici - Misure sperimentali delle forze e dei pesi - Moto uniforme, uniformemente vario - Moto dei gravi nel vuoto lungo piani inclinati - Condizioni d'equilibrio in un liquido in un vaso ed in vasi comunicanti - Principio d'Archimede - Peso specifico dei solidi e dei liquidi - Areometri - Legge di Mariotte - Manometri - Principio d'Archimede applicato al gas - Macchina pneumatica - Sifone.

Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas - Massimo di densità dell'acqua - Termometro a mercurio e diverse scale termometriche - Cangiamenti di stato fisico prodotti dal calore - Proprietà dei vapori - Umidità atmosferica - Igrometri - Leggi della riflessione e della rifrazione della luce - Proprietà degli specchi sferici dei prismi e delle lenti - Il cannocchiale ed il microscopio - Fenomeni elettrici fondamentali - Equilibrio elettrico - Macchina elettrica - Elettroforo - Condensatore - Elettrometro - Corrente elettrica - Pile voltaiche - Legge di Ohm - Circuiti derivati - Legge di Joule - Campo magnetico di una corrente - Galvanometro - Elettromagnete - Elettrolisi - Galvanoplastica, ramatura, nichelatura, doratura, argentatura - Fenomeni d'induzione - Macchina dinamo elettrica.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

d) *Chimica* - Generalità intorno alla natura chimica dei corpi - Pesi di combinazione degli elementi - Leggi delle proporzioni definite e multiple - Cenno sull'ipotesi atomica - Legge dei volumi - Nomenclatura e formule chimiche.

Preparazione e proprietà dell'ossigeno e dell'idrogeno - Acqua, proprietà, composizione.

Alogeni, cloro, bromo, jodio, fluoro e loro idracidi - Principali composti ossigenanti del cloro.

Solfo, idrogeno solforato, composti ossigenati dell'azoto - Acido nitrico.

Fosforo, idrogeno fosforato, principali composti ossigenati del fosforo, acido fosforico.

Arsenico, idrogeno arsenicale, anidride arseniosa, acido arsenico.

Antimonio, ossido di antimonio, tricloruro di antimonio.

Silicio, anidride silicica, silicati.

Carbonio, stato naturale, ossido di carbonio, anidride carbonica, carbonati.

Stato naturale, proprietà fisiche e chimiche e principali composti dei metalli seguenti: potassio, sodio, ammonio, calcio, magnesio, zinco, mercurio, rame, argento, oro, alluminio, stagno, piombo, ferro, nichelio e platino.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

Il Ministro: BOTTAI.

ALLEGATO N. 2.

Norme per il rilascio, da parte degli Ospedali militari, del certificato medico, di cui all'art. 5 del decreto.

Si tenga presente che il servizio metrico, per sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni sia negli Uffici permanenti, come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono, per vari mesi dell'anno, recarsi per compierle, accedendovi anche coi più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni non poco delicate, come quelle metrologiche e quelle chimiche per l'esecuzione dei saggi, richiede, d'altra parte, qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come base i seguenti requisiti fisici necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità esimenti dal servizio militare colle varianti di cui appresso:

1° perimetro orizzontale toracico non minore di m. 0,80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2° acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per un occhio e V. 1/2 per l'altro, o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con l'eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie, e purchè se si tratti di altra affezione patologica, questa non sia tuttora in atto e suscettibile di ulteriore evoluzione;

3° acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti, suscettibili di ulteriori evoluzioni e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono sempre causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consente l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti o solamente sospette, siano mediche, che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

Il Ministro: BOTTAI.

(5715)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Elenco dei posti vacanti negli Istituti dei ciechi per l'anno scolastico 1931-32.

1. Bologna - Istituto dei ciechi, 15 posti di ambo i sessi.
2. Cagliari - Istituto dei ciechi, 8 posti per maschi e 14 posti per femmine.
3. Lecce - Istituto dei ciechi, 10 posti per maschi e 8 posti per femmine.
4. Milano - Istituto dei ciechi, 16 posti per maschi e 3 nell'Asilo d'infanzia.
5. Napoli - Istituto « Principe di Napoli » per giovani ciechi d'ambo i sessi, 20 posti di ambo i sessi.
6. Trieste - Istituto dei ciechi « Rittmejer », 8 posti per maschi e 5 per femmine.
7. Torino - Istituto dei ciechi, 30 posti di ambo i sessi.

(5716)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.